

(N. 1114)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1955

Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di mq. 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località « Porto Canale ».

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto interministeriale del 19 maggio 1954 pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 130 del 9 giugno 1954 è stata trasferita dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato la zona di arenile estesa mq. 34.687, riportata in Catasto al foglio XXVII, mappale 721 del comune di Pescara.

All'acquisto di tale suolo aspira il Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo che intende destinarlo alla costruzione di un Magazzino centrale ortofrutticolo.

Al detto immobile gli organi tecnici della Amministrazione hanno attribuito il valore di lire 27.750.000.

Il Consorzio su cennato ha dichiarato di essere disposto a corrispondere un prezzo pari

al tale valore e ad assumere l'impegno di costruire detto magazzino entro 5 anni e di non mutarne la destinazione per almeno 20 anni dalla data di acquisto dell'arenile.

Considerati gli scopi di pubblica utilità cui il Consorzio destinerà il compendio, si ritiene che la richiesta di acquisto sia meritevole di accoglimento.

E poichè il valore dell'immobile supera il limite entro il quale è consentita, ai termini delle vigenti disposizioni, la vendita dei beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, si è predisposto l'unito disegno di legge affinché, in deroga a tali disposizioni venga autorizzata la vendita di detto bene in favore del Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile estesa mq. 34.687 appartenente al Patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località « Porto Canale » per il prezzo di lire 27.750.000, con l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi entro cinque anni e mantenervi, per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto, un magazzino centrale ortofrutticolo.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto.